

accordo con i creditori, ma presentata con il chiaro intento di differire la dichiarazione di fallimento con conseguente abuso del processo;

- ritenuto che ricorre abuso del processo quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti e che, pertanto, non è attribuibile al debitore la facoltà di disporre unilateralmente e potestativamente dei tempi del procedimento fallimentare, paralizzando così le possibili iniziative recuperatorie del curatore (Cass., sez. un., n. 9935 del 15.5.2015);
- ritenute nella specie dirimenti ai fini della configurabilità di abuso del processo: la circostanza per cui la [redacted] non solo in memoria costitutiva nella procedura prefallimentare (causa r.g. 14/2017) ha già formulato irrituale ed incompleta domanda di ammissione alla procedura concordataria in via subordinata nella sola ipotesi in cui il Collegio, aderendo alle argomentazioni del ricorrente Pubblico Ministero, l'avesse ritenuta soggetto fallibile, ma, nel ricorso ex art. 161, 6° co., l. fall., ha anche specificato e premesso di non svolgere attività commerciale e di non essere pertanto soggetto fallibile; e l'ulteriore circostanza per cui, come già evidenziato, il predetto ricorso ex art. 161, 6° co., l. fall. è stato presentato solo a seguito della chiusura dell'istruttoria prefallimentare e della relativa relazione al Collegio;
- ritenuto che dette circostanze impongono comunque l'esercizio del potere-dovere da parte del Tribunale di procedere all'esame dell'istanza di fallimento pur in pendenza di domanda di ammissione alla procedura di concordato, allo scopo di bilanciare opposti interessi, coordinando quello del debitore, che chiede di essere ammesso al concordato preventivo, con quelli sottesi alla procedura fallimentare;
- ritenuta l'inammissibilità della domanda per tutto quanto esposto;
- rilevato che il procedimento ai sensi dell'art. 15 l. fall. per la dichiarazione di fallimento della [redacted] trattenuto in decisione dal Collegio a seguito dell'udienza del 28.3.2017, è stato definito come da separato provvedimento;

P.Q.M.

visto l'art. 161, 6° comma, l. fall.;

- dichiara inammissibile la domanda;
- ordina alla Cancelleria di comunicare il presente decreto alla ricorrente ed al Pubblico Ministero.

Così deciso in Asti all'esito della camera di consiglio del 26.4.2017


Il giudice estensore

Monica Mastrandrea



Il Presidente

Paolo Rampini



Comune di Asti
Cancelleria del Tribunale
Comunale il 27 APR 2017
IL CANCELLIERE
Funzionario Giudiziario
LA ROSA CLOTILDE

